

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

(2013/486/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea», che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname («piano d'azione dell'UE»). Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003⁽¹⁾ e una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l'11 luglio 2005⁽²⁾.

(2) Il 5 dicembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati sugli accordi di partenariato per attuare il piano d'azione dell'UE.

(3) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio⁽³⁾ ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea da paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.

(4) I negoziati con la Repubblica di Indonesia si sono conclusi e l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea («accordo») è stato siglato il 4 maggio 2011.

(5) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea è autorizzata, fatta salva la conclusione di tale accordo⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

⁽¹⁾ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione dell'accordo stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA
